



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI VILLANOVA BIELLESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36

Originale

OGGETTO:

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART.20 DEL T.U.S.P - RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTE NEL PRECEDENTE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE.

Il giorno 12/12/2019, in Villanova Biellese, alle ore 21:00 nella sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in Seduta straordinaria. Sono presenti i sigg.:

Cognome e Nome	Presente
1. MANGIARACINA GIOVANNI - Sindaco	Sì
2. BENVENUTO EMANUELE - Consigliere	Sì
3. FIORESE BEATRICE - Consigliere	Sì
4. DALLA TORRE GIONNI - Consigliere	No
5. BOSIO SIMONE - Consigliere	Sì
6. BOSIO ROBERTO - Consigliere	Sì
7. BALDACCI MASSIMO - Consigliere	No
8. GRAZIOLA PIETRO - Consigliere	Sì
9. CREPALDI EMANUELE - Consigliere	Sì
10. DALLATORRE GIAN LUCA - Consigliere	Sì
11. FIGUS ANTIOCHELLO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco sig. Giovanni Mangiaracina, dichiara aperta la seduta in 1^a convocazione per la trattazione dell'argomento in oggetto. Assiste il Segretario comunale Dr.ssa Anna Garavoglia, incaricato della redazione del presente verbale.

IL SINDACO

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

VISTA la propria nota prot.n.1299 del 16.11.2015 con cui questo Ente comunicava alla Corte dei Conti l'elenco delle partecipate possedute

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 20.09.2017;

TENUTO CONTO che il suddetto piano, così come approvato in sede di revisione straordinaria, non ha comportato la necessità di alcuna azione da parte dell'Amministrazione in quanto era previsto il mantenimento di ogni partecipazione;

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio comunale n. 17 del 20.07.2017 avente ad oggetto: "ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DEL COMUNE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI ENER.BIT SRL A SEGUITO CESSIONE DA PARTE DEL SOCIO CORDAR SPA BIELLA SERVIZI";

VISTO il comma 1 dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.*";

VISTO il comma 4 dell'art. 20 del T.U.S.P. "*In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*";

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che risulta discriminante e di estrema importanza identificare il concetto di "*società a controllo pubblico*" e che tale definizione nel tempo ha subito diverse autorevoli interpretazioni ivi riportate:

con la Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/ la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, ha inteso il concetto di controllo pubblico con quanto definito all'art. 2, co. 1, lett. b), T.U.S.P., coerentemente coordinato, ed integrato, con quanto disposto dall'articolo 11 – quater del d.lgs. n. 118/2011 così come meglio specificato nel principio contabile applicato 4/4 ove si enuncia il

concetto di Gruppo Amministrazione Pubblica chiosando che *“sono rilevanti ai fini del Testo unico e, quindi, della ricognizione delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24, d.lgs. n. 175/2016, le società indirette, “quotate” e non, che hanno per tramite una società/organismo a controllo pubblico”*.

con propria nota interpretativa dello scorso 15 febbraio 2018 il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro Direzione VIII Struttura di Monitoraggio e Controllo delle Partecipazioni Pubbliche – ha inteso *“che il controllo di cui all’articolo 2359 c.c. possa essere esercitato da più amministrazioni congiuntamente, anche a prescindere dall’esistenza di un vincolo legale, contrattuale, statutario o parasociale tra le stesse”* rilevando altresì un’ulteriore *“ipotesi di controllo congiunto, rispetto a quelle di cui alla precedente lettera a), quando in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”*

con propria deliberazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro Direzione VIII Struttura di Monitoraggio e Controllo delle Partecipazioni Pubbliche – ha inteso approvare delle *“Linee guida per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e per il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”* che vanno ad identificare al punto 4.2 cosa si debba intendere per società a controllo pubblico identificando un concetto di *“controllo solitario”* e un concetto di *“controllo congiunto”* declinando nei seguenti quattro aspetti:

- *“controllo congiunto - una pluralità di soci esercita il controllo per effetto di norme di legge, di norme statutarie o di patti parasociali;*

- *controllo congiunto - una pluralità di soci dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria ed esercita il controllo, anche tramite comportamenti concludenti;*

- *controllo congiunto - una pluralità di soci dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria, anche tramite comportamenti concludenti;*

- *controllo congiunto - una pluralità di soci esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società”*.

INTESO CHE:

- *il Comune di Villanova Biellese non rientra in alcuna fattispecie di “controllo solitario” mentre è palese che in ogni società si trovi a partecipare con un controllo a natura congiunta;*

- *l’esercizio di detto controllo, ai fini della adozione degli atti richiesti dal richiamato articolo 20 del TUSP, su esplicita formulazione di dette linee guida, deve fondarsi su “modalità di coordinamento formalizzato ad esempio in conferenze di servizi atte a determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare da rendere nota agli organi societari”;*

CONSIDERATO, per quanto sin ora palesato che la ricognizione delle società partecipate dall’ente locale oggi si possa fattivamente concretizzare solo per le partecipazioni di primo livello;

VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’allegato A alla presente deliberazione, redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “

CONSIDERATO che la relazione di cui all’allegato A prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro

in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, dai Responsabili dei Servizi interessati;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso in data 12.12.2019 ed acquisito al prot. N. 2553 del 12.12.2019;

PROPONE AL CONSIGLIO

1. DI APPROVARE l'allegato A alla presente deliberazione redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016”;

2. DI PROCEDERE all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;

3. DI INCARICARE i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

5. CHE L'ESITO della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta del Sindaco;

VOTANTI: nr.9

CON VOTI: favorevoli n 9, contrari n. 0, astenuti nr.0, espressi palesemente per alzata di mano;

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** integralmente la suesposta proposta di deliberazione

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

AI SENSI dell'art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000

CON VOTI favorevoli n.9, contrari n.0, astenuti nr.0 espressi palesemente per alzata di mano;

Letto confermato e sottoscritto

Villanova B.se 12/12/2019

Il Sindaco
FIRMATO DIGITALMENTE
GIOVANNI MANGIARACINA

Il Segretario Comunale
FIRMATO DIGITALMENTE
DR.SSA ANNA GARAVOGLIA